



OMISSIS

Numero repertorio: 875/2023 - Numero protocollo: 99234/2023
Categoria: 8. Commissione provvedimenti relativi al personale, regolamenti e terza missione
<b>08/01 Regolamento sulla contribuzione studentesca a.a. 2023/24</b>
Ufficio/i istruzione: U.O. Tasse, premialità e rimborsi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dopo il cospicuo intervento che, durante lo scorso anno accademico 2022/23, ha visto una complessiva riduzione della contribuzione per tutte le classi ISEE, mantenendo l'impianto della *no-tax area* già utilizzata durante gli anni precedenti e che si colloca tra le soglie più alte applicate dagli atenei italiani, Il Regolamento per la contribuzione studentesca per l'anno accademico 2023/24 prevede l'introduzione di ulteriori interventi a vantaggio della popolazione studentesca.

Tali **interventi** riguardano:

- l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti detenuti o che fruiscono di misure alternative alla detenzione, anche in applicazione dell'art. 27 co.3 della Costituzione in merito alla rieducazione dei condannati, in accordo con i requisiti di reddito e di merito previsti per l'assegnazione della *no-tax area*;
- la modifica dell'importo dei corsi singoli con esclusivo riferimento a quelli erogati in modalità telematica, con l'aumento di 10 euro per ciascuna delle tre fasce ISEE (che, pertanto, avranno come importo 30, 40 o 50 euro/cfu), con equiparazione tra corsi singoli e insegnamenti a scelta da inserire nel piano di studi (lo studente che vuole inserire in piano un insegnamento erogato in modalità telematica procederà con il pagamento del relativo corso singolo e, successivamente, verrà inserito nella carriera dello studente dagli operatori in servizio presso l'Area Didattica e Servizi agli studenti). Tale aumento è giustificato dalla presenza di un tutor che, oltre al docente, si occuperà delle attività del corso telematico scelto;
- l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo per il personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo che si immatricola/iscrive a corsi di studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti previsti per l'attribuzione della *no-tax area*;
- la riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo per i figli del personale TAB che si immatricolano/iscrivono a corsi di studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, in accordo con i requisiti di reddito e di merito previsti per l'assegnazione della *no-tax area* (esonero previsto per classi ISEE non superiori alla 17);
- l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo per cittadine/i straniere/i cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, di persona ammissibile alla protezione sussidiaria o alla protezione temporanea in accordo con i requisiti di reddito e di merito previsti per l'assegnazione della *no-tax area*;
- la riduzione di una classe ISEE per studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti all'interno dell'Ateneo, si classifichino nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale riconosciuti dall'Università di Palermo con provvedimento che verrà successivamente formalizzato;
- la riduzione di una classe ISEE per gli studenti atleti, in aggiunta alle agevolazioni già presenti nella delibera del Senato Accademico n. 28 del 15/01/2019;
- l'esonero temporaneo dal pagamento del contributo onnicomprensivo per gli studenti residenti in paesi extra-europei che presentino istanza di immatricolazione, nelle more dell'acquisizione dell'ISEE parificato da richiedere dopo il loro arrivo in Italia ovvero non appena ci siano le condizioni;
- introduzione di una indennità di mora dell'importo di 500 euro per gli studenti che abbiano dichiarato in fase di immatricolazione/iscrizione di comunicare l'ISEE entro il 24 dicembre dell'anno di riferimento e non abbiano poi provveduto al relativo inserimento sul sistema informatico di Ateneo. Tale mora verrà richiesta entro il 30 aprile dell'anno successivo, termine ultimo previsto per l'iscrizione in corso; decorso tale termine verrà assegnata la classe massima di reddito;
- la riduzione da 100 a 50 euro del contributo forfettario annuale previsto per la ricognizione di carriera;
- il pagamento di un contributo di 100 euro per l'analisi della richiesta di riconoscimento del titolo estero;
- la diminuzione dal 15% a 10% della maggiorazione prevista per il pagamento del contributo



- onnicomprensivo da parte degli studenti fuori-corso;
- la diminuzione rispettivamente al 60 e al 80 % della contribuzione per lo studente iscritto in modalità part-time;
- la diminuzione da 500 a 150 euro del contributo da versare da parte degli studenti decaduti per chiedere il reintegro, laddove vi siano le condizioni didattiche.

Di seguito, l'indicazione degli articoli sottoposti a modifica:

**NB l'anno accademico dovrà intendersi 2023/24**

<b>Regolamento contribuzione a.a. 2022-2023</b>	<b>Regolamento contribuzione a.a. 2023-2024</b>
<p><b>Art. 3 - CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE</b></p> <p>1) Il contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e i corsi abilitanti all'esercizio della professione come appresso indicate:</p> <p>a) Scientifica</p> <p>Dipartimenti di: Architettura, Ingegneria, Matematica e Informatica, Fisica e Chimica, Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Scienze della Terra e del Mare, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi:</p> <p>2131 STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI LT 2235 STATISTICA E DATA SCIENCE, LM attivato nel 2019/20 e il corso 2068 SCIENZE STATISTICHE disattivato nel 2019/2020</p> <p>b) Umanistica</p> <p>Dipartimenti di: Giurisprudenza, Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Cultura e Società, Scienze Umanistiche, Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi:</p> <p>225 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (SEDE AG) LT 2063 SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE LM 2077 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE LT 2081 ECONOMIA E FINANZA LT 2112 SCIENZE DEL TURISMO LT 2203 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI LT 2204 SCIENZE DEL TURISMO(TP)LT 2205 TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT LM</p> <p>c) Medica: Scuola di Medicina e Chirurgia;</p> <p>d) Professioni Sanitarie: L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, abilitanti;</p>	<p><b>Art. 3 - CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE</b></p> <p>1) Invariato</p>



<p>e) Scienze della Formazione Primaria: LM-85 bis, abilitante; f) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: LMR/02, abilitante.</p> <p>2) Per ciascuna area e corso, di cui al precedente comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella "A". Per i corsi che si svolgeranno prevalentemente o interamente a distanza, oltre al contributo onnicomprensivo annuale determinato ai sensi dei commi precedenti, è previsto il pagamento di un contributo annuale aggiuntivo di € 600,00 per gli studenti rientranti fino alla fascia 12 (€ 25.000) e di € 1.200,00 per gli studenti appartenenti a fasce superiori alla 12 (oltre € 25.000) da versare contestualmente al pagamento della prima rata.</p> <p>3) Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del 15%. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.</p>	<p>2. Invariato</p> <p>3) Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del <b>10%</b>. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.</p>
<p><b>Art. 4 – ESONERI TOTALI E PARZIALI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</b></p> <p>1) Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:</p> <p>a) gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;</p> <p>b) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:</p> <p>b1. appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;</p> <p>b2. sono iscritti all'Università degli Studi di Palermo, da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;</p> <p>b3. - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; - nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e</p>	<p><b>Art. 4 – ESONERI TOTALI E PARZIALI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</b></p> <p>1) Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:</p> <p>a) gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;</p> <p>b) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:</p> <p>b1. appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;</p> <p>b2. sono iscritti all'Università degli Studi di Palermo, da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;</p> <p>b3. - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; - nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Internazionale la</p>



<p>della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.</p> <p>Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti negli anni precedenti il passaggio di Corso di Studio.</p>	<p>data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.</p> <p>Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti negli anni precedenti il passaggio di Corso di Studio, <b>nonché eventuali insegnamenti sostenuti nell'anno precedente, indipendentemente dalla convalida.</b></p> <p><b>1 bis) Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000,00 euro che non sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno ma che soddisfino i requisiti di cui al precedente comma 2 lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è quantificato in 200 euro.</b></p>
<p>2) Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore o uguale a 25.000,01 ed inferiore o uguale a 30.000,00 euro il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella B, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.001,00 euro. Per gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo tale condizione si applica purché ricorrano entrambi i sotto indicati requisiti:</p> <p>a) iscrizione all'Università degli Studi di Palermo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;</p> <p>b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari. -nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.</p> <p>Laddove dall'applicazione dei criteri di cui al presente comma, l'importo del contributo onnicomprensivo dovuto da studenti con ISEE ricompreso nella fascia calmierata risulti superiore a quello determinato dall'art.1,</p>	<p>2) Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore o uguale a 25.000,01 ed inferiore o uguale a 30.000,00 euro il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella B, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.001,00 euro. Per gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo, tale condizione si applica purché ricorrano <del>entrambi</del> il sotto indicato<i>i</i> requisito<i>i</i>:</p> <p>a) <del>iscrizione all'Università degli Studi di Palermo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;</del></p> <p>b) <del>nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; - nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.</del></p> <p>Laddove dall'applicazione dei criteri di cui al presente comma, l'importo del contributo onnicomprensivo dovuto da studenti con ISEE ricompreso nella fascia calmierata risulti superiore a quello determinato dall'art.1,</p>



<p>comma 1, lett. b) del DM n. 1014 del 3/8/2021 o da D.M successivi si applicherà l'importo più favorevole per lo studente.</p> <p>Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio.</p> <p>3) Agli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 30.000,00 euro e siano iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, ma che abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi, non si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del 15 % prevista dall'articolo precedente.</p> <p>4) Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 68 del 29.03.2012, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo:</p> <p>a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;</p> <p>b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. Ai sensi della Legge Regionale 20/2002 e del D. Lgs. 68/2012 tali studenti sono esonerati anche dal pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo studio. Al momento dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione ad anni successivi al primo lo studente con disabilità e/o con invalidità, per beneficiare dei Servizi dedicati e specifici offerti dall'Ateneo (trasporto, assistenza alla persona, etc...), dovrà espressamente indicare in quale delle condizioni, previste dalla legge, rientra.</p> <p>c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli Affari</p>	<p>comma 1, lett. b) del DM n. 1014 del 3/8/2021 o da D.M successivi si applicherà l'importo più favorevole per lo studente.</p> <p>Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio, <b>nonché eventuali insegnamenti sostenuti nell'anno precedente, indipendentemente dalla convalida.</b></p> <p>3) Cassato</p> <p>Commi 4 e 5 invariati</p>
---	--





<p>Esteri;</p> <p>d) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate; l'esonero viene considerato totalmente o nella misura parziale del 50% per il primo semestre e del 50% per il secondo semestre, a seconda del periodo di interruzione che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la ratio della concessione dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica, alla quale è correlato il contributo di Ateneo, per il periodo in cui il richiedente versa in stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere alcun atto relativo alla propria carriera universitaria;</p> <p>5) Ai sensi dell'art. 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo gli studenti figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 30.000,00 euro. Tutti i soggetti richiedenti l'esonero devono allegare adeguata certificazione.</p> <p>6) Gli studenti orfani o privi della responsabilità genitoriale, dichiarati tali a seguito di apposito provvedimento rilasciato dal Tribunale, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo se con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 30.000,00 euro.</p> <p>7) Gli studenti figli di vittime della mafia o del racket, dichiarati tali secondo le norme di legge, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo se con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 50.500,00 euro (limite massimo ISEE della classe 19 ci cui alla tabella A).</p> <p>8) Gli studenti detenuti in Istituti penitenziari sono esonerati dal contributo onnicomprensivo, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno.</p>	<p>6) Gli studenti orfani o <b>figli di soggetti privati</b> della responsabilità genitoriale, dichiarati tali a seguito di apposito provvedimento rilasciato dal Tribunale, che presentino un ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo</p> <p>Comma 7 invariato</p> <p>8) Gli studenti detenuti <b>o che fruiscono di misure alternative alla detenzione</b> sono esonerati dal contributo onnicomprensivo, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno. <b>Sono altresì esonerati dal contributo onnicomprensivo per gli anni successivi, purché siano rispettati i requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area;</b></p> <p><b>9) Il personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo che si immatricola o iscrive a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area è esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo;</b></p>
---	--



<p>10) Ciascuno studente può usufruire, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, di una sola tipologia di esonero.</p>	<p><b>10) Gli studenti cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, di persona ammissibile alla protezione sussidiaria o alla protezione temporanea in quanto provenienti da paesi in situazione di conflitto nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della <i>no-tax area</i> sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo;</b> 11) Ciascuno studente può usufruire, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, di una sola tipologia di esonero.</p>
<p>Art. 5 – RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</p> <p>1) Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con gli esoneri parziali previsti nell'articolo precedente:</p> <p>a. b. ... i. Gli iscritti in corso e in modalità full time dal secondo anno in poi, che abbiano conseguito nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione, almeno 48 CFU ed una media uguale o superiore a 28/30, hanno diritto di una riduzione del 20% del contributo onnicomprensivo fino ad un massimo di € 350,00).</p>	<p>Art. 5 – RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</p> <p>1) Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con gli esoneri parziali previsti nell'articolo precedente:</p> <p>a. b. ... i. Gli iscritti in corso e in modalità full time dal secondo anno in poi, che abbiano conseguito nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione, almeno 48 CFU ed una media uguale o superiore a 28/30, hanno diritto di una riduzione del 20% del contributo onnicomprensivo fino ad un massimo di € 350,00). <b>La riduzione si applica anche agli studenti che abbiano conseguito meno di 48 CFU, purché il numero di CFU conseguiti sia almeno pari al 90% di quelli previsti nell'anno di corso di iscrizione.</b></p> <p>... m. Agli studenti, figli di personale Unipa (docenti e TAB), appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore alla 17-esima classe, che si immatricolano o iscrivono a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per la <i>no-tax area</i>, il contributo onnicomprensivo è ridotto del 50%;</p> <p>n. per gli studenti che, a livello individuale o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classificano, nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università di Palermo con provvedimento che verrà successivamente formalizzato, è prevista la riduzione di una classe ISEE;</p> <p>o. gli studenti-atleti, in aggiunta alle agevolazioni già presenti nella delibera del Senato Accademico n. 28 del 15/01/2019, fruiscono della riduzione di una classe ISEE del contributo onnicomprensivo.</p>



<p><b>Art. 6 – RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</b></p> <p>1) Nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, e comunque entro il limite massimo complessivo <b>di euro 150.000 annui</b>, gli studenti che abbiano sostenuto, nell'A.A. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento nell'A.A. in corso e si laureino entro la prima sessione ordinaria estiva dell'A.A. in corso, potranno richiedere, il rimborso della seconda del contributo onnicomprensivo. Qualora la disponibilità di bilancio non fosse sufficiente a soddisfare il <b>rimborso del 50% seconda rata e della terza rata</b> per tutte le richieste ricevute dagli aventi diritto nei termini prescritti, la quota da rimborsare verrà calcolata proporzionalmente al rapporto fra la disponibilità di bilancio (nel limite massimo complessivo di <b>euro 150.000 annui</b>) ed il totale degli importi richiesti a rimborso dagli aventi diritto.</p>	<p><b>Art. 6 – RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO</b></p> <p>1) E' prevista la possibilità per lo studente di inoltrare istanza di rimborso del contributo onnicomprensivo laddove lo stesso ritenga di avere versato una quota di contribuzione non aderente alla propria situazione reddituale. Tale istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante l'apposita pratica presente all'interno del portale studenti e sarà posta al vaglio dei competenti uffici che ne stabiliranno l'ammissibilità.</p> <p>2) Come precedente comma 1</p>
<p><b>Art. 9 – CORSI SINGOLI</b></p> <p>1) L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• € 20,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;</li><li>• € 30,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;</li><li>• € 40,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro.</li></ul> <p>La suddetta tassazione non si applica nel caso di acquisto di 24 CFU relativi ad un pacchetto necessari all'abilitazione per l'insegnamento.</p> <p>2) In ogni caso, l'iscrizione è limitata per anno accademico ad insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.</p> <p>3) Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 2, devono procedere ad una nuova iscrizione,</p>	<p><b>Art. 9 – CORSI SINGOLI</b></p> <p>1-4) Invariati</p>





<p>previo pagamento del relativo contributo.</p> <p>4) Coloro che acquistano corsi singoli presso l'Università degli studi di Palermo e nell'anno successivo si iscrivono ad un Corso di laurea, in cui tali insegnamenti sono previsti nel piano di studio, avranno detratto dal contributo onnicomprensivo, entro i limiti di quanto dovuto, il 50% dell'importo versato nell'anno precedente per l'acquisto dei corrispondenti CFU.</p>	<p>5) L'iscrizione a corsi singoli erogati in modalità telematica, con la presenza di un tutor didattico, comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• € 30,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;</li><li>• € 40,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;</li><li>• € 50,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro. La medesima contribuzione si applica anche agli studenti di CdS tradizionali che scelgono corsi erogati in modalità telematica come insegnamenti a scelta dello studente secondo quanto previsto dal proprio piano di studi.</li></ul>
<p><b>Art. 8 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE</b></p> <p>1) Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella misura del 70% per le fasce da 0 a 15 e 90% per le fasce superiori. Alle seguenti categorie di studenti: a. Studente lavoratore con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata minima di un anno a decorrere dall'anno accademico antecedente a quello di immatricolazione o di iscrizione, con un reddito di almeno 6.500 euro fiscalmente dichiarato; b. Studentessa madre o studente padre, per i primi tre anni di vita del bambino; c. Studenti-A atleti dichiarati tali ai sensi delle delibere del S.A. n. 28 del 15 gennaio 2019 e n. 303/2019 del 7 novembre 2019; sarà concesso il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 50%.</p> <p>2) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 10, è consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale. Ai fini del computo della durata legale del Corso di laurea</p>	<p><b>Art. 8 – Iscrizione a tempo parziale</b></p> <p>1) Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella misura del <b>60%</b> per le fasce da 0 a 15 e <b>80%</b> per le fasce superiori. Alle seguenti categorie di studenti: a. Studente lavoratore con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata minima di un anno a decorrere dall'anno accademico antecedente a quello di immatricolazione o di iscrizione, con un reddito di almeno 6.500 euro fiscalmente dichiarato; b. Studentessa madre o studente padre, per i primi tre anni di vita del bambino; c. Studenti-A atleti dichiarati tali ai sensi delle delibere del S.A. n. 28 del 15 gennaio 2019 e n. 303/2019 del 7 novembre 2019; sarà concesso il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 50%.</p> <p>2) Invariato</p>



<p>l'iscrizione in modalità part time equivale a metà anno.</p>	
<p><b>Art. 9 - CORSI SINGOLI</b></p> <p>1) L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• € 20,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;</li><li>• € 30,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;</li><li>• € 40,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro. La suddetta tassazione non si applica nel caso di acquisto di 24 CFU relativi ad un pacchetto necessari all'abilitazione per l'insegnamento.</li></ul> <p>2) In ogni caso, l'iscrizione è limitata per anno accademico ad insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.</p> <p>3) Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 2, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo.</p> <p>4) Coloro che acquistano corsi singoli presso l'Università degli studi di Palermo e nell'anno successivo si iscrivono ad un Corso di laurea, in cui tali insegnamenti sono previsti nel piano di studio, avranno detratto dal contributo onnicomprensivo, entro i limiti di quanto dovuto, il 50% dell'importo versato nell'anno precedente per l'acquisto dei corrispondenti CFU.</p>	<p>5) L'iscrizione a corsi singoli erogati in modalità telematica, con la presenza di un tutor didattico, comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• € 30,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;</li><li>• € 40,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;</li><li>• € 50,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro.</li></ul> <p>La medesima contribuzione si applica anche agli studenti di CdS tradizionali, ad eccezione di quelli che si svolgono nei Poli, che scelgono corsi erogati in modalità telematica come insegnamenti a scelta dello studente secondo quanto previsto dal proprio piano di studi.</p>
<p><b>Art. 10 - STUDENTI STRANIERI</b></p> <p>1) Gli studenti in possesso di titolo estero che per perfezionare la domanda di immatricolazione/iscrizione necessitano</p>	<p><b>Art. 10 - STUDENTI STRANIERI</b></p> <p>1) Gli studenti in possesso di titolo estero che per perfezionare la domanda di immatricolazione/iscrizione necessitano</p>



<p>dell'indicatore ISEE parificato dovranno versare la tassa regionale e il bollo virtuale e sono temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. Non appena possibile, dovranno richiedere il parametro ISEE parificato presso i centri di assistenza fiscale abilitati e comunicarlo alle Segreterie Studenti al fine di determinare la classe ISEE di appartenenza.</p>	<p>dell'indicatore ISEE parificato dovranno versare la tassa regionale e il bollo virtuale e sono temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. <b>All'atto del perfezionamento della domanda di immatricolazione, dovranno comunicare il parametro ISEE parificato, richiesto presso i centri di assistenza fiscale abilitati e comunicarlo all'Area Didattica e Servizi agli Studenti al fine di determinare la classe Isee di appartenenza.</b></p>
<p><b>Art. 11 – INDENNITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO</b></p> <p>1) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è gravato, da una indennità di mora, sul dovuto, pari per la prima rata ad euro 30 (ridotto a euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 30 (incrementata di euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 90, e per la terza rata pari ad euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 250.</p> <p>Il pagamento della seconda rata oltre il termine di scadenza del 24 dicembre 2022 non genera indennità per il ritardato pagamento, ma impedisce allo studente di sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, fino all'avvenuto pagamento e alla definizione della relativa ricognizione da parte dei sistemi informativi di Ateneo.</p> <p>2) Gli studenti che hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria, avendo sostenuto, al momento della presentazione della domanda almeno l'85% dei crediti previsti, (escludendo i crediti relativi alla prova finale), e non riescano a laurearsi nella predetta sessione, possono iscriversi all'anno corrente pagando il contributo onnicomprensivo dovuto, non gravato da indennità di mora.</p> <p>3) Gli studenti che si iscrivono, con riserva, ad un Corso di laurea magistrale biennale ad accesso libero, in attesa di conseguire la laurea triennale, possono perfezionare tale iscrizione, dopo la laurea, pagando la seconda rata del contributo onnicomprensivo non gravato da indennità di mora.</p> <p>4) Gli studenti che, per giustificati motivi, richiedano l'autorizzazione a presentare la domanda di partecipazione agli esami di laurea</p>	<p><b>Art. 11 – INDENNITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO</b></p>



<p>e/o il rinnovo della domanda di laurea, dopo le scadenze previste dal calendario didattico di Ateneo, sono tenuti, in caso di autorizzazione, al pagamento degli importi previsti con una maggiorazione di euro 100,00.</p>	<p><b>5. Gli studenti che, al di fuori dai termini ordinariamente previsti dal Calendario didattico di Ateneo, richiedano l'autorizzazione a presentare la domanda di partecipazione agli esami di laurea e/o il rinnovo della domanda di laurea, sono tenuti al pagamento degli importi corrispondenti con una maggiorazione di euro 100,00. La richiesta potrà essere inoltrata entro 10 giorni dall'inizio della sessione di laurea e tale scadenza è da intendersi come perentoria.</b></p>
<p><b>Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO</b></p> <p>1) La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016 o, per il corrente anno accademico, con riferimento all'ISEE corrente.</p> <p>L'ISEE è utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente.</p> <p>La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.</p> <p>Nel caso in cui lo studente dichiara di voler presentare il proprio ISEE in un momento successivo a quello del pagamento dell'immatricolazione/iscrizione, lo stesso viene temporaneamente collocato, d'ufficio, nella 14° classe contributiva. Tale posizione contributiva dovrà essere variata, una volta ottenuto l'ISEE-U, da presentare entro il 24 dicembre 2022 o - con motivata richiesta da presentare comunque entro il 24 dicembre 2022 – entro il 31 gennaio 2023. In caso di mancata presentazione entro le date di cui al precedente capoverso, lo studente sarà collocato in classe massima.</p>	<p><b>Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO</b></p> <p>1) La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016 o, per il corrente anno accademico, con riferimento all'ISEE corrente.</p> <p>L'ISEE è utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente.</p> <p>La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.</p> <p>Nel caso in cui lo studente dichiara di non voler comunicare il proprio Isee, lo stesso sarà collocato nella classe massima.</p> <p>Nel caso in cui lo studente dichiara di voler presentare il proprio ISEE in un momento successivo a quello del pagamento dell'immatricolazione/iscrizione, lo stesso viene temporaneamente collocato, d'ufficio, nella 14° classe contributiva. Tale posizione contributiva dovrà essere variata, una volta ottenuto l'ISEE-U, da presentare entro il 24 dicembre <b>2023 o - con motivata richiesta da presentare comunque entro il 24 dicembre 2023 – entro il 31 gennaio 2024.</b> In caso di mancata presentazione <b>entro le date di cui al precedente capoverso, lo studente dovrà versare una mora di € 200.</b></p> <p><b>Qualora lo studente non comunichi l'ISEE entro il 30 aprile 2024, sarà collocato nella classe ISEE massima.</b></p>



<p>2) Per poter usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario che l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferito al nucleo familiare dello studente. L'Università, fermo restando l'obbligo dello studente di presentare la suddetta dichiarazione per usufruire dei benefici di legge, può acquisire il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.</p> <p>3) Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli. A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'ERSU, con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo. In caso di accertamento positivo, ossia di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare variazioni nelle riduzioni fruite, lo studente sarà chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 – comma 3- della legge n. 122/2010 e s.m.i., fermo restando la presentazione di rapporto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali. Nelle more della determinazione di specifico Regolamento per l'applicazione dell'art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, in presenza di anomalie e/o errori dell'ISEE-U, inserite dal dichiarante in buona fede e non rettificabili dal CAF entro l'anno di riferimento, su richiesta dell'interessato e previa verifica sulle banche dati, ove possibile, potranno essere effettuate dagli operatori dell'Università le integrazioni/modifiche correttive della classe di reddito con il ricalcolo dell'ISEE-U di ciascun anno accademico, al solo fine del corretto pagamento delle tasse universitarie (rimane a cura dell'Utente la eventuale modifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso l'INPS, in quanto gli operatori dell'Università consultano e non modificano il Data Base INPS).</p>	<p>2) Invariato</p> <p>3) Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli. A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'ERSU, con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo. <b>In caso di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare variazioni nelle riduzioni fruite, lo studente potrà essere</b> chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto sulla base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 – comma 3- della legge n. 122/2010 e s.m.i., fermo restando la presentazione di rapporto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali. <b>In applicazione dell'art. 38 co. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il dichiarante, in presenza di anomalie e/o errori nell'Isee può procedere a un ravvedimento con la consegna di idonea documentazione volta a sanare le predette omissioni/difformità; laddove le dichiarazioni Isee non siano più rettificabili dal CAF entro l'anno di riferimento, su richiesta dell'interessato e previa verifica sulle banche dati, ove possibile, potranno essere effettuate dagli operatori dell'Università le integrazioni/modifiche correttive della classe di reddito con il ricalcolo dell'ISEE-U di ciascun anno accademico, al solo fine di individuare la corretta contribuzione da versare da parte del dichiarante, nelle modalità concordate con i competenti uffici</b> (rimane a cura dell'Utente la eventuale modifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso l'INPS, in quanto gli operatori dell'Università consultano e non modificano il Data Base INPS).</p>
<p><b>Art. 15 - RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA</b> 1) La richiesta di equipollenza di un titolo</p>	<p><b>Art. 15 - RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA</b> 1) La richiesta di equipollenza di un titolo</p>





<p>estero comporta l'iscrizione al relativo Corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero e anche nel caso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi di laurea.</p> <p>2) Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo di € 300,00 oltre all'imposta di bollo.</p>	<p>estero, <b>inoltrata nei termini previsti dal Calendario didattico di Ateneo a seguito del pagamento di apposito contributo quantificato in euro 100, può comportare</b> l'iscrizione al relativo Corso di studi per il quale viene presentata istanza, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero e anche nel caso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi di laurea.</p> <p>2) Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo di € <b>200,00</b> oltre all'imposta di bollo.</p>
<p><b>Art. 16- RICHIESTA DI RICOGNIZIONE</b></p> <p>1) È stabilito in € 100,00 il diritto fisso, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs n. 68/2012, che lo studente dovrà pagare, oltre l'imposta di bollo, per ciascun anno per la ricognizione degli anni di mancata iscrizione.</p>	<p><b>Art. 16- RICHIESTA DI RICOGNIZIONE</b></p> <p>1) È stabilito in € <b>50</b> il diritto fisso, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs n. 68/2012, che lo studente dovrà pagare, oltre l'imposta di bollo, per ciascun anno per la ricognizione degli anni di mancata iscrizione.</p>
<p><b>Art. 21 – RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA DECADUTI</b></p> <p>1) È stabilito in € 500,00, oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per il reintegro della carriera, da decaduto, per l'iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento con convalida degli insegnamenti della pregressa carriera.</p>	<p><b>Art. 21 – RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA DECADUTI</b></p> <p>1) È stabilito in € <b>150,00</b>, oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per il reintegro della carriera, da decaduto, per l'iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento con convalida degli insegnamenti della pregressa carriera.</p>

## Allegato 2

### CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO E BOLLI PER PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

- Riconoscimento titolo estero: 100 euro domanda, € 200,00 all'ottenimento + bollo
- Open badge: € 20,00
- Pergamena di laurea: € 68,00 + bollo
- Duplicato pergamene (C.d.S. e abilitazioni): € 50 + bolli
- Diploma abilitazione: € 50,00 + bolli
- Tassa trasferimento in uscita: € 200,00 + imposta di bollo
- Tassa trasferimento in entrata: € 0,00 + imposta di bollo
- Tassa di passaggio: di Corso di Laurea, di sede, di classe € 40,00 + imposta di bollo
- Cambio Indirizzo: imposta di bollo
- Tassa di ricognizione: € 100,00 annui + imposta di bollo
- Sospensione e riattivazione carriera: € 50,00 + imposta di bollo
- Reintegro carriera decaduti: €. 500,00 + imposta di bollo
- Domanda di laurea fuori termine: € 100
- Richiesta partecipazione ai test per Corsi di laurea a numero programmato locale e Nazionale € 55,00
- Spedizione Certificati - € 10 – € 15 – € 20 sulla base delle seguenti zone tariffarie:
  - Zona 1 = Europa e bacino del Mediterraneo – € 10
  - Zona 2 = Altri Paesi dell'Africa, Americhe, altri Paesi dell'Asia – € 15
  - Zona 3 = Oceania – € 20

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Dott. Pietro Di Lorenzo

Il Dirigente dell'Area  
f.to Dott. Antonino Mazzarella





Il Rettore, preliminarmente all'avvio del dibattito, propone, nell'odierna trattazione dell'argomento, di prevedere delle misure che consentano di giungere a un abbassamento delle tasse per un importo di mezzo milione di euro. Nello specifico propone di approvare i seguenti interventi:

- ✓ la misura prevista nell'articolo 3, comma 3 (3) Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del **10%**. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.). Questo intervento prevede un impegno sul Bilancio dell'Ateneo di più di 200.000 euro.
- ✓ l'articolo 4, comma 9 (Il personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo che si immatricola o iscrive a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della *no-tax area* è esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo). Questo intervento prevede un impegno sul Bilancio di più di 30.000 euro.
- ✓ articolo 5 comma 1, lettera b (gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, diplomatisi con voto **compreso tra 95 e 100 uguale o superiore a 95**, usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 25% fino ad un massimo di 350,00 euro. **Coloro che si diplomano con un voto pari a 100 e lode usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 50% fino ad un massimo di 500,00 euro**). Questo intervento prevede un impegno di 51.000 euro.
- ✓ articolo 5, comma 1, lettera e (per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata legale (in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso dopo il primo il contributo onnicomprensivo viene calcolato considerando **una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo fino a un massimo di 200 € la classe ISEE immediatamente inferiore a quella dichiarata**). Questo intervento prevede un impegno di 100.000 euro.
- ✓ articolo 5, comma 1, lettera m (**Agli studenti, figli di personale Unipa (docenti e TAB), appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro, che si immatricolano o iscrivono a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per la *no-tax area*, il contributo onnicomprensivo è ridotto del 50%**). Questo intervento prevede un impegno di 48.000 euro.

Il prof. Ferro, presidente della Commissione Provvedimenti relativi al personale, Regolamenti e Terza missione, preliminarmente, illustra quanto segue:

*Prima di iniziare l'esame puntuale del Regolamento desidero esprimere qualche considerazione sul parere formulato dal Consiglio degli Studenti.*

*Il Consiglio degli Studenti è chiamato a formulare un parere, anche per singolo articolo, e tale parere può essere "favorevole" o "non favorevole" o riportare delle specifiche indicazioni o proposte.*

*Il Consiglio degli Studenti, pertanto, "non boccia" e "non promuove" le proposte dell'Amministrazione universitaria.*

*Il linguaggio utilizzato nel Verbale del Consiglio degli Studenti del 19.05.2023, oltre a non essere del tutto adeguato all'organo che si esprime, è anche inadeguato al contesto istituzionale del confronto con il Consiglio di Amministrazione, che è l'organo deliberante, e che si attende un parere costruttivo, articolato e, soprattutto, motivato.*

*La formulazione del parere in moltissimi casi si limita, invece, ad una riduzione di importi o di percentuali di cui non è presentata alcuna motivazione.*

*Ingiustificata è anche la posizione del Consiglio degli Studenti con riferimento alle misure proposte nei confronti del personale in servizio in questo Ateneo, che è parte attiva dell'istituzione, che si concretizza in una proposta di modifica relativa all'art.4, comma 9 e all'art.5, comma 1 lettere g) e m) finalizzata a non concedere nessuna agevolazione di iscrizione ai dipendenti e ai figli dei dipendenti di UNIPA.*

*Vorrei, infine, fare notare a questo Consiglio di Amministrazione che nel testo di questo regolamento la parola "merito" compare solo sei volte e sempre con riferimento alla "no-tax area".*

*Solo all'art.5, comma 1, lettere b), c) e d) sono previste delle misure riduttive del contributo onnicomprensivo per gli studenti meritevoli iscritti al primo anno dei Corsi di Studio dell'Ateneo.*

*Questa circostanza sembra sia l'unica che non abbia destato l'attenzione del Consiglio degli Studenti.*

Di seguito, relaziona sui lavori della Commissione riferendo le proposte di modifica discusse nel corso



dell'istruttoria:

- articolo 3, comma 3, già proposto dal Rettore:

“Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del **10%**. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

- articolo 4, comma 1:

[...] Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti negli anni precedenti il passaggio di Corso di Studio, ~~nonché eventuali insegnamenti sostenuti nell'anno precedente, indipendentemente dalla convalida.~~

- articolo 4, comma 1bis:

**Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000,00 euro che non sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno ma che soddisfino i requisiti di cui al precedente comma 2 lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è quantificato in 200 euro.**

- articolo 4, comma 2:

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore o uguale a 25.000,01 ed inferiore o uguale a 30.000,00 euro il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella B, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.001,00 euro. Per gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo, tale condizione si applica purché ricorrano ~~entrambi~~ i sotto indicati requisiti:

a) ~~iscrizione all'Università degli Studi di Palermo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;~~

b) ~~nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; - nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.~~

Laddove dall'applicazione dei criteri di cui al presente comma, l'importo del contributo onnicomprensivo dovuto da studenti con ISEE ricompreso nella fascia calmierata risulti superiore a quello determinato dall'art.1, comma 1, lett. b) del DM n. 1014 del 3/8/2021 o da D.M successivi si applicherà l'importo più favorevole per lo studente.

Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio, ~~nonché eventuali insegnamenti sostenuti nell'anno precedente, indipendentemente dalla convalida.~~

- articolo 4, comma 6:

Gli studenti orfani o **figli di soggetti privati** della responsabilità genitoriale, dichiarati tali a seguito di apposito provvedimento rilasciato dal Tribunale, che presentino un ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo

- articolo 4, comma 8:

Gli studenti detenuti **o che fruiscono di misure alternative alla detenzione** sono esonerati dal contributo onnicomprensivo, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno. **Sono altresì esonerati dal contributo onnicomprensivo per gli anni successivi, purché siano rispettati i requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area;**

- articolo 4, comma 9, già proposto dal Rettore:

**Il personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo che si immatricola o iscrive a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area è esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo;**



- articolo 4, comma 10:

**Gli studenti cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, di persona ammissibile alla protezione sussidiaria o alla protezione temporanea in quanto provenienti da paesi in situazione di conflitto nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della *no-tax area* sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo**

- articolo 5, comma 1, lettera b, già proposto dal Rettore:

gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, diplomatisi con voto **compreso tra 95 e 100 uguale o superiore a 95**, usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 25% fino ad un massimo di 350,00 euro. **Coloro che si diplomano con un voto pari a 100 e lode usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 50% fino ad un massimo di 500,00 euro.**

- articolo 5, comma 1, lettera e, già proposto dal Rettore:

per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata legale (in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso dopo il primo il contributo onnicomprensivo viene calcolato considerando **una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo fino a un massimo di 200 € la classe ISEE immediatamente inferiore a quella dichiarata**

- articolo 5, comma 1, lettera f:

gli iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo residenti in province diverse da quelle in cui ha sede il Corso di Laurea al quale sono iscritti, **pagano hanno diritto**, per la durata legale del corso, **a una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo fino a un massimo di 200 € il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE**

**Questo intervento non viene approvato.**

Il consigliere Varsalona auspica che tale intervento possa trovare applicazione in Regolamenti sulla contribuzione dei prossimi anni.

Rimane, quindi, la precedente formulazione: gli iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo residenti in province diverse da quelle in cui ha sede il Corso di Laurea al quale sono iscritti, pagano, per la durata legale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE;

- articolo 5, comma 1, lettera i:

Gli iscritti in corso e in modalità full time dal secondo anno in poi, che abbiano conseguito nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione, almeno l'80% dei CFU relativi all'anno di iscrizione ~~48 CFU~~ ed una media uguale o superiore a 28/30, hanno diritto di una riduzione del 20% del contributo onnicomprensivo fino ad un massimo di € 350,00). ~~La riduzione si applica anche agli studenti che abbiano conseguito meno di 48 CFU, purché il numero di CFU conseguiti sia almeno pari al 90% di quelli previsti nell'anno di corso di iscrizione.~~

- articolo 5, comma 1, lettera m:

**Agli studenti, figli di personale Unipa (docenti e TAB), appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore alla 17-esima classe, che si immatricolano o iscrivono a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per la *no-tax area*, il contributo onnicomprensivo è ridotto del 50%**

- articolo 5, comma 1, lettera n:

per gli studenti che, ~~a livello~~ individualmente o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classificano, nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università di Palermo con provvedimento che verrà successivamente formalizzato, è prevista la riduzione di una classe ISEE

- articolo 5, comma 1, lettera o:

**gli studenti-atleti, in aggiunta alle agevolazioni già presenti nella delibera di del Senato Accademico n. 28 del 15/01/2019, fruiscono della riduzione di una classe ISEE del contributo onnicomprensivo. Gli studenti iscritti in modalità full time, al terzo anno di un corso di laurea o all'ultimo di una laurea magistrale a ciclo unico e che conseguiranno il titolo in corso in una delle sessioni dell'A.A. dell'ultimo anno di iscrizione, hanno diritto ad un rimborso del 25% del contributo onnicomprensivo**



fino a un massimo di 500 Euro.

**Questo intervento non viene approvato.**

Il consigliere Cino auspica che tale intervento possa trovare applicazione in regolamenti sulla contribuzione dei prossimi anni.

- articolo 6, comma 1:

**È prevista la possibilità per lo studente di inoltrare istanza di rimborso del contributo onnicomprensivo laddove lo stesso ritenga di avere versato una quota di contribuzione non aderente alla propria situazione reddituale.**

**Tale istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante l'apposita pratica presente all'interno del portale studenti e sarà posta al vaglio dei competenti uffici che ne stabiliranno l'ammissibilità.**

- articolo 8, comma 1:

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella misura del **60%** per le fasce da 0 a 15 e **80%** per le fasce superiori.

**Questo intervento non viene approvato.**

Rimane in vigore, quindi, la precedente formulazione: Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella misura del 70% per le fasce da 0 a 15 e 90% per le fasce superiori.

- articolo 8, comma 1, lettera b:

Studentessa madre o studente padre, per i primi tre anni di vita del bambino;

**Il Consiglio, in accordo con la Commissione istruttoria, propone di portare il limite fino ai 5 anni del bambino previa verifica dell'esistenza di limiti normativi.**

- articolo 9, comma 5:

**L'iscrizione a corsi singoli erogati in modalità telematica, con la presenza di un tutor didattico, comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:**

- € 30,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
- € 40,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
- € 50,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro.

**La medesima contribuzione si applica anche agli studenti di CdS tradizionali che scelgono corsi erogati in modalità telematica come insegnamenti a scelta dello studente secondo quanto previsto dal proprio piano di studi.**

Il Consigliere Cino propone di cassare la misura cui all'ultimo capoverso.

Si apre un dibattito al termine del quale il Rettore pone in votazione la proposta del Consigliere Cino di cassare: **“La medesima contribuzione si applica anche agli studenti di CdS tradizionali che scelgono corsi erogati in modalità telematica come insegnamenti a scelta dello studente secondo quanto previsto dal proprio piano di studi.”**

La proposta non viene accolta con il solo voto favorevole del Sig. Cino.

- articolo 10, comma 1:

Gli studenti in possesso di titolo estero che per perfezionare la domanda di immatricolazione/iscrizione necessitano dell'indicatore ISEE parificato dovranno versare la tassa regionale e il bollo virtuale e sono temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

**All'atto del perfezionamento della domanda di immatricolazione, dovranno comunicare il parametro ISEE parificato, richiesto presso i centri di assistenza fiscale abilitati e comunicarlo all'Area Didattica e Servizi agli Studenti al fine di determinare la classe Isee di appartenenza.**



- articolo 11, comma 4:

**5. 4. Gli studenti che, al di fuori dai termini ordinariamente previsti dal Calendario didattico di Ateneo, richiedano l'autorizzazione a presentare la domanda di partecipazione agli esami di laurea e/o il rinnovo della domanda di laurea, sono tenuti al pagamento degli importi corrispondenti con una maggiorazione di euro 100,00. La richiesta potrà essere inoltrata entro e non oltre 10 giorni dall'inizio della sessione di laurea pena l'impossibilità di esaminare l'istanza. ~~e tale scadenza è da intendersi come perentoria.~~**

- articolo 12, comma 1:

[...] Tale posizione contributiva dovrà essere variata, una volta ottenuto l'ISEE-U, da presentare entro il 24 dicembre 2023 o - **con motivata richiesta da presentare comunque entro il 24 dicembre 2023 — entro il 31 gennaio 2024.** In caso di mancata presentazione entro le date di cui al precedente capoverso, lo studente dovrà versare una mora di € 200.

**Qualora lo studente non comunichi l'ISEE entro il 30 aprile 2024, sarà collocato nella classe ISEE massima.**

- articolo 12, comma 3:

Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli.

A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'ERSU, con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

**In caso di riscontro** di accertamento positivo di difformità od omissioni tali da comportare variazioni nelle riduzioni fruitive, lo studente **potrà essere** chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto sulla base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 – comma 3- della legge n. 122/2010 e s.m.i., fermo restando la presentazione di rapporto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali.

**In applicazione dell'art. 38 co. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il dichiarante, in presenza di anomalie e/o errori nell'Isee può procedere a un ravvedimento con la consegna di idonea documentazione volta a sanare le predette omissioni/difformità; laddove le dichiarazioni Isee non siano più rettificabili dal CAF entro l'anno di riferimento, su richiesta dell'interessato e previa verifica sulle banche dati, ove possibile, potranno essere effettuate dagli operatori dell'Università le integrazioni/modifiche correttive della classe di reddito con il ricalcolo dell'ISEE-U di ciascun anno accademico, **al solo fine di individuare la corretta contribuzione da versare da parte del dichiarante, nelle modalità concordate con i competenti uffici** (rimane a cura dell'Utente la eventuale modifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso l'INPS, in quanto gli operatori dell'Università consultano e non modificano il Data Base INPS).**

- articolo 15, comma 1:

La richiesta di equipollenza di un titolo estero, **inoltrata nei termini previsti dal Calendario didattico di Ateneo a seguito del pagamento di apposito contributo quantificato in euro 100 (25€ proposta del Consiglio degli studenti), può comportare** l'iscrizione al relativo Corso di studi per il quale viene presentata istanza, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero e anche nel caso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi di laurea.

La proposta del Consiglio degli studenti non viene approvata.

La formulazione quindi è: La richiesta di equipollenza di un titolo estero, **inoltrata nei termini previsti dal Calendario didattico di Ateneo a seguito del pagamento di apposito contributo quantificato in euro 100 può comportare** l'iscrizione al relativo Corso di studi per il quale viene presentata istanza, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero e anche nel caso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi di laurea.

- articolo 15, comma 2:

Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo di € 200,00 oltre all'imposta di bollo.





- articolo 16, comma 1:

È stabilito in € **50** il diritto fisso, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs n. 68/2012, che lo studente dovrà pagare, oltre l'imposta di bollo, per ciascun anno per la ricognizione degli anni di mancata iscrizione.

- articolo 21, comma 1:

È stabilito in € **150,00**, oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per il reintegro della carriera, da decaduto, per l'iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento con convalida degli insegnamenti della pregressa carriera

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione Provvedimenti relativi al personale, Regolamenti e Terza missione;

Udito il Rettore;

dopo articolato dibattito;

all'unanimità,

**DELIBERA**

di approvare le modifiche al Regolamento contribuzione A.A. 2023-2024 come sopra descritte e riportate.

Letto e approvato seduta stante.

**IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE**

Segretario

Dott. Luciano TROPEA

**IL RETTORE**

Presidente

Prof. Massimo MIDIRI